

**U N I O N E   C O M U N I "M A R M I L L A"**

***Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Las Plassas - Lunamatrona –  
Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna –  
Villanovafranca - Villanovaforru – Villamar***

Provincia del Sud Sardegna – Via Carlo Felice n° 267 – Sanluri (SU)

tel. 070.9307050

[www.unionecomunimarmilla.it](http://www.unionecomunimarmilla.it)

[unionecomunimarmilla@legalmail.it](mailto:unionecomunimarmilla@legalmail.it)

[ucmarmilla@gmail.com](mailto:ucmarmilla@gmail.com)

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI  
DELL'UNIONE DEI COMUNI  
"MARMILLA"**

*Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 14 del 29.05.2019*

## **SOMMARIO**

### **PREMESSA**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2. RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO**

**ART. 3. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ**

**ART. 4. CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

**ART. 5. PREVENZIONE DEI RIFIUTI, RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI**

**ART. 6. DEFINIZIONI**

**ART. 7. CLASSIFICAZIONE**

**ART. 8. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

**ART. 9. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE**

**ART. 10. COMPETENZE DELL' UNIONE**

**ART.11. IL SOGGETTO GESTORE**

**ART.12. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**ART. 13. OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

**ART. 14. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI**

**ART.15. TRACCIABILITÀ DEI CONFERIMENTI DA PARTE DELL'UTENZA**

**ART.16. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

**TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**ART.17. PRESCRIZIONI GENERALI E ZONE DI RACCOLTA**

**ART. 18. STANDARD MINIMI DI SERVIZIO**

**ART.19. MODALITÀ GENERALI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

**ART. 20 RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE UTENZE DOMESTICHE**

**ART. 21. RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

**ART. 22. RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE GRANDI UTENZE SPECIFICHE**

**ART. 23. RACCOLTA DEI RIFIUTI DAI CAMPEGGI**

**ART. 25. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLO SCARTO “VERDE” RESIDUI DI POTATURA**

ART. 26. PRESCRIZIONI GENERALI SULLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI

ART. 27. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI PILE E BATTERIE

ART. 28. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI FARMACI E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

ART. 29. CONFERIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONTENITORI ETICHETTATI T O F O XI (TOSSICI O INFIAMMABILI O IRRITANTI)

ART. 30. CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E BENI DUREVOLI

ART. 31. CONFERIMENTO DEGLI INDUMENTI USATI

ART. 32. RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

ART. 33. RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI DOMESTICI

ART. 34. CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L'ECOCENTRO

ART. 35. TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 36. PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 37. PESATA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 38. SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 39. DEFINIZIONE

ART. 40. SPAZZAMENTO

ART. 41. CESTINI STRADALI

ART. 42. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

ART. 43. PULIZIA DEI MERCATI

ART. 44. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

ART. 45. PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI

ART. 46. CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART. 47. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 48. MANIFESTAZIONI

ART. 49. VOLANTINAGGIO

ART. 50. RIMOZIONE DI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

ART. 51. PIANO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

ART. 52. ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE

ART. 53. COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, CITTADINI E LORO ASSOCIAZIONI CHE ISPIRINO LA PROPRIA AZIONE A PRINCIPI SOCIALI E/O AMBIENTALI E CHE OPERINO A SCOPO NON PROFESSIONALE – CITTADINANZA ATTIVA

ART. 54. DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 55. SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

ART. 56. DIVIETI

ART. 57. CONTROLLI

ART. 58. SANZIONI

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 60. EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento, è stato predisposto sulla base dello schema di “*Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per i Comuni e per gli Enti locali attuatori*” proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 19/44 del 14.05.2013 in attuazione alle disposizioni del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, aggiornato con Deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016.

Con tale Documento l’Unione dei Comuni “Marmilla” intende pertanto recepire i principi, le linee guida e le indicazioni contenute negli atti pianificatori degli Enti superiori preposti, adattandoli alle specifiche peculiarità territoriali e socio economiche del territorio e alle sue esigenze al fine di implementare una corretta gestione dei rifiuti urbani.

Intende inoltre aggiornare le indicazioni gestionali e gli standard di servizio al nuovo servizio di Igiene Urbana di cui al Contratto del 24/10/2018 al fine di adeguare le regole alle nuove modalità di raccolta ivi contenute.

Con il presente documento programmatico l’Unione dei Comuni “Marmilla” definisce gli standard di servizio che intende garantire ai propri cittadini, residenti e non, fissando le regole per una corretta gestione del servizio di igiene urbana nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, e s.s.m.m.i.i..

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nonché le attività connesse di igiene urbana, nell’ambito del territorio comunale dell’Unione dei Comuni “Marmilla” nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, e ss.mm.ii.

2. In particolare stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
  - h) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
3. I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani o l'applicazione della tariffa alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

## **ART. 2. RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO**

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185 del D. Lgs. 152/06, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana e le acque di scarico;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;

### **ART. 3. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ**

1. La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Unione dei Comuni "Marmilla" è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.

2. Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio.

3. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

4. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

- determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;

- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;

- tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;

- promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica,

organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

5. Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

6. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

#### **ART. 4. CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. In riferimento a quanto previsto nell'art. 179 del D. Lgs. n. 152/06 l'Unione dei Comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. In particolare l'Amministrazione promuove:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.



## **ART. 5. PREVENZIONE DEI RIFIUTI, RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI**

1. L'Unione dei Comuni "Marmilla", per quanto di competenza, adotta iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la previsione di clausole in bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

2. L'Amministrazione promuove, inoltre, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto);
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

## **ART. 6. DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..

3. Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le definizioni riportate di seguito.

*Materiali:*

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- c) compost di qualità prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- d) rifiuti secchi riciclabili: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
- Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone: Materiale a base cellulosa (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande poliaccoppiato tipo tetra pak, ecc.) salvo quanto definito di volta in volta sulla base degli impianti di destinazione;
  - Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
  - Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
  - Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
  - Abiti usati;
  - Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;
- e) rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento;
- f) RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal Decreto Legislativo 151/05. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del decreto sono:
- Grandi Elettrodomestici;
  - Piccoli Elettrodomestici;
  - Apparecchiature Informatiche e per le telecomunicazioni;
  - Apparecchiature di Consumo;
  - Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine i tubi fluorescenti (neon e a scarica);
  - Strumenti elettrici ed elettronici;
  - Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
  - Dispositivi medici di provenienza domestica;
  - Strumenti di monitoraggio e controllo;

- Distributori Automatici.

g) rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP):

- Pile alcaline: pila a stilo e a bottone;

- Medicinali: farmaci scaduti;

- Contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc;

- Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio;

h) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

i) ingombrante: bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.

*Soggetti:*

a) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

b) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

c) Soggetto gestore: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;

d) utenti domestici (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;

e) utenti non domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti assimilati agli urbani;

f) Ente locale attuatore: il soggetto pubblico attuatore della funzione associata di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno del bacino ottimale di raccolta individuato nel Piano provinciale di raccolta dei rifiuti urbani. Tale Ente provvede con apposito piano attuativo all'organizzazione di dettaglio del servizio ed all'affidamento, mediante gara pubblica, della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

*Attività e strutture*

- a) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse piene, anche ove frammentate ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- b) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “q”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- c) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- d) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro–metalli o plastica–metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- e) raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal Soggetto gestore;
- f) raccolta stradale: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell’utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all’interno dei centri di raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;
- g) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- h) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- i) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- j) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della Parte IV del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

k) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

m) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

n) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- p) conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- q) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- r) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- s) centro di raccolta o ecocentro: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. 8.4.2008 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Le frazioni di rifiuto conferibili sono quelle precisate all'art. 34 del presente Regolamento;
- t) area attrezzata di raggruppamento: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- v) messa in sicurezza in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

## **ART. 7. CLASSIFICAZIONE**

### **1. Sono rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

### **2. Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

## **ART. 8. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

- 1. Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino contemporaneamente i criteri qualitativi e quantitativi di seguito specificati.

2. *Criteri qualitativi.* Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- a) imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- b) frazioni merceologiche simili agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- c) scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- d) scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- e) scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;
- f) scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- g) scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10 – 20 01 11;
- h) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- i) medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- j) pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- k) rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- l) rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

3. Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06 (imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario).

4. Rientrano nei “*rifiuti urbani non differenziati assimilati*” i rifiuti provenienti da utenze specifiche, merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:
  - consistenza non solida;
  - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
  - fortemente maleodoranti;
  - eccessiva polverulenza;



d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003 e ss.mm.ii ;

e) non siano classificati come pericolosi.

5. Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti **rifiuti sanitari**, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;

d) rifiuti da attività di spazzamento;

e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;

f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

6. I *criteri quantitativi* per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

a) dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

b) del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;

c) della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;

d) della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

e) della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

7. I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

8. Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di 1.500 mq.

9. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni in proprio di giardinaggio di aree, con superficie a verde non superiore 300 m2, di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento.

10. Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti, dei quali il produttore se ne voglia disfare, costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione in proprio del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

11. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani gli sfalci, potature e rifiuti "verdi" prodotti da imprese di manutenzione del verde nelle aree di pertinenza di locali o luoghi anche se destinati a civile abitazione.

12. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

13. Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

14. Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

| <i><b>Frazione Merceologica</b></i>                            | <i><b>Codice CER</b></i> | <i><b>Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)</b></i> | <i><b>Limite quantitativo medio annuo (mc/anno o numero di pezzi)</b></i> |
|--|--------------------------|--|---|
| <b>Imballaggi primari in vetro</b>                             | 20 01 02 - 15 10 07      | 3  | -   |
| <b>Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone</b> | 15 01 01 - 20 01 01      | 6  | -   |
| <b>Plastica e imballaggi</b>                                   | 15 01 02 - 20 01 39      | 4  | -   |

|   |                     |      |              |
|---|---------------------|------|--------------|
| <b>primari in plastica</b>  |                     |      |              |
| <b>Imballaggi in metallo di piccola dimensione</b>                              | 15 01 04            | 2    | -            |
| <b>Imballaggi secondari in legno</b>  | 15 01 03            | 4    | -            |
| <b>Imballaggi primari e secondari in materiali compositi</b>                    | 15 01 05            | 2    | -            |
| <b>Manufatti o loro parti in metallo</b>  | 20 01 40            | -    | 10           |
| <b>Manufatti o loro parti in legno</b>  | 20 01 38            | -    | 10           |
| <b>Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata</b>                  | 20 01 08            | 3    | -            |
| <b>Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica</b>                    | 20 02 01            |      | < 300 mq (*) |
| <b>Scarti da lavorazioni alimentari</b>   | 02 03 04 - 02 06 01 | 3    | -            |
| <b>Scarti della lavorazione del legno</b>                                       | 03 01 05            | 0,12 | -            |
| <b>Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento</b>                          | 20 01 10 - 20 01 11 | -    | 1            |
| <b>RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici</b>                       | 20 01 36            | -    | 8 pezzi      |
| <b>Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica</b> | 20 03 07            | -    | 8 pezzi      |

|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| <b>Medicinali scaduti</b>   | 20 01 32 | - | 0,05     |
| <b>Cartucce toner, ink-jet, nastri, fusori, bottiglioni di fotocopiatori, cinghie, kit di trasferimento drum unit</b> | 08 03 18 | - | 15 pezzi |
| <b>Pile alcaline tipo stilo e a bottone</b>   | 20 01 34 | - | 0,05     |
| <b>Rifiuti urbani non differenziati</b>   | 20 03 01 | 1 | -        |

(\*) *limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato*

15. Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

16. I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati e pertanto devono rispettare le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

17. In considerazione della presenza di **utenze specifiche ricettive** - Hotel, Ristoranti, Alberghi diffusi, ecc caratterizzate da strutture equiparabili a quelle di civile abitazione con conseguente produzione di rifiuti comparabile a quella di origine domestica - per le quali la produzione dei rifiuti è strettamente correlata alla fluttuazione stagionale delle presenze turistiche, sono considerati urbani i rifiuti assimilati per qualità, perché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, se prodotti nei seguenti limiti quantitativi medi annui:

| <b>Frazione Merceologica</b>                                   | <b>Codice CER</b>   | <b>Limite quantitativo medio annuo (mc/anno o numero di pezzi)</b> |
|--|---------------------|--|
| <b>Imballaggi primari in vetro</b>                             | 20 01 02 - 15 10 07 | 52   |
| <b>Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone</b> | 15 01 01 - 20 01 01 | 52   |

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| <b>Plastica e imballaggi primari in plastica</b>                                | 15 01 02 - 20 01 39 | 25       |
| <b>Imballaggi in metallo di piccola dimensione</b>                              | 15 01 04            | 20       |
| <b>Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata</b>                  | 20 01 08            | 120      |
| <b>RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici</b>                       | 20 01 36            | 5        |
| <b>Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica</b> | 20 03 07            | 12 pezzi |
| <b>Rifiuti urbani non differenziati</b>   | 20 03 01            | 150      |

#### **ART. 9. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE**

1. In generale i rifiuti speciali, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Unione dei Comuni "Marmilla". I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare **istanza di assimilazione** ai competenti uffici comunali.

2. Tale procedura **non si applica** per le attività commerciali o di servizi produttrici dei seguenti rifiuti assimilati agli urbani per qualità:

- a) imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- b) frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- c) scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- d) scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- e) scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;

k) rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;

l) rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

3. La richiesta di cui sopra deve essere accompagnata da:

a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
2. specificazione dell'attività svolta;
3. tipologia del rifiuto prodotto;
4. quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
6. superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
7. superfici aziendali complessive;
8. numero di addetti complessivi;
9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";

b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

4. La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell'utenza richiedente.

5. Per le utenze già iscritte al ruolo, che intendono non usufruire del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani perché presumibilmente produttori di rifiuti non assimilabili agli urbani ai sensi del presente Regolamento, devono avanzare istanza all'ufficio Ambiente con allegata:

- dichiarazione che l'utenza specifica non produce rifiuti aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana (in caso di non possesso del requisito qualitativo di assimilabilità);
- attestazione del Soggetto Gestore del servizio di raccolta comprovante il superamento dei limiti quantitativi previsti al precedente art. 8 sulla base dei ritiri degli ultimi due anni solari precedenti la presentazione dell'istanza (in caso di non possesso del requisito quantitativo di assimilabilità).

L'ufficio Ambiente, svolte le verifiche di accertamento delle dichiarazioni e attestazioni presentate, conclude la procedura con una Determinazione del Responsabile del Servizio di motivato accoglimento o rigetto dell'istanza.

#### **ART. 10. COMPETENZE DELL'UNIONE**

1. L'Unione dei Comuni concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, l'Unione dei Comuni continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

2. L'Unione dei Comuni concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento.

3. L'Unione dei Comuni fornisce alla Regione e alla Provincia, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste.

4. La privativa non si applica:

a) alle attività di raccolta/recupero/smaltimento dei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/06, non assimilabili agli urbani;

b) alle attività di raccolta/recupero/smaltimento dei rifiuti speciali assimilati non convenzionati con l'Unione dei Comuni che il produttore dimostra di aver avviato al recupero/smaltimento autonomamente.

#### **ART.11. IL SOGGETTO GESTORE**

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle normative nazionale e regionale in materia di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto a livello unitario di Ambito territoriale ottimale, l'Unione dei Comuni individua il Soggetto gestore secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente.

2. Il Soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nel contratto di servizio oltreché a quelle contenute nel presente Regolamento.

3. Il Soggetto gestore è tenuto inoltre a predisporre la carta dei servizi le indicazioni contenute nel Piano regionale. La carta dei servizi deve contenere, in forma chiara, i diritti degli utenti in materia di informazione nonché gli standard di servizio che il gestore è tenuto a rispettare sull'intero

territorio comunale per i singoli servizi (ad esempio, orari e frequenza del servizio di raccolta, orari e frequenze di spazzamento, modalità di ritiro ingombranti, frequenze svuotamento contenitori pile e farmaci, orari di apertura dell'ecocentro).

4. Il Soggetto gestore può svolgere attività propositive da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione, finalizzate a definire quanto segue:

- a. l'individuazione o le modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenze di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- b. l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c. le modalità di conferimento al servizio di raccolta e/o presso l'ecocentro delle varie tipologie di materiali;
- d. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

5. Inoltre, in accordo con l'Unione dei Comuni, il Soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- a. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;
- b. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c. la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta, effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Preliminarmente alla scelta del Soggetto gestore, l'Amministrazione definisce lo schema tipo di contratto di servizio sulla base delle indicazioni della Provincia. Lo schema di contratto di servizio deve essere allegato al capitolato di gara.

Lo schema tipo prevede:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;



- g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- l) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- m) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- n) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze, qualora il Soggetto gestore sia identificato anche come soggetto incaricato della riscossione.

In via indicativa e non esaustiva e fatto salvo ogni altro compito previsto con la convenzione, unicamente per le finalità del presente Regolamento, il Soggetto gestore è tenuto allo svolgimento diretto o indiretto, sul territorio comunale, delle seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi, nel rispetto della normativa inerente il sub-appalto:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle fasi della raccolta, trasporto e conferimento a destinazione;
- 2) la gestione di servizi di pulizia e spazzamento delle strade e aree pubbliche e private ad uso pubblico, intendendosi queste ultime come aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- 3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- 4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- 5) la gestione operativa degli ecocentri comunali;
- 6) l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;
- 7) la verifica ed il controllo del corretto conferimento del materiale da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;
- 8) l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche presso l'ecocentro, l'organizzazione della raccolta, l'informazione e l'istruzione delle

utenze circa le modifiche delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro e previsti nella tabella del successivo art. 34;

9) la predisposizione della carta dei servizi secondo lo schema proposto dalla Provincia e le indicazioni contenute nel Piano regionale. La carta dei servizi deve contenere, in forma chiara, i diritti degli utenti in materia di informazione nonché gli standard di servizio che il gestore è tenuto a rispettare sull'intero territorio comunale per i singoli servizi (ad esempio, orari e frequenza del servizio di raccolta, orari e frequenze di spazzamento, modalità di ritiro ingombranti, frequenze di svuotamento contenitori pile e farmaci, orari di apertura dell'ecocentro).

## **ART.12. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

1. Tutte le attività di conferimento previste al Titolo II del presente Regolamento per i rifiuti urbani e ad essi assimilati risultano di competenza delle utenze produttrici degli stessi.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste dal presente Regolamento.
3. I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con specifico riferimento a quanto previsto nel presente Regolamento, agli orari indicati esplicitamente nel contratto di servizio e nella carta dei servizi o in apposito disciplinare tecnico richiamato nel contratto di servizio e nella carta dei servizi.

## **ART. 13. OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate.
2. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
  - d) tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'Amministrazione si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di raccolta, recupero/ smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.

4. I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal regolamento di applicazione della Tassa Rifiuti/Tariffa.

#### **ART. 14. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI**

1. Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

- a) limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- b) segnalare tempestivamente al nucleo di polizia ambientale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
- c) indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro;
- d) fornire all'utenza richiedente informazioni circa il corretto conferimento dei rifiuti urbani.

#### **ART.15. TRACCIABILITÀ DEI CONFERIMENTI DA PARTE DELL'UTENZA**

1. Ai fini della responsabilizzazione degli utenti, l'Unione dei Comuni può provvedere a mettere in atto sistemi di tracciabilità dei conferimenti al fine del riconoscimento dell'utenza e delle sue modalità di conferimento dei rifiuti urbani.

2. Laddove sarà operata la raccolta "porta a porta", può essere prevista la distribuzione alle relative utenze, da parte del Soggetto gestore, di contenitori/mastelli dotati di transponder, differenziati per colore in base alle varie frazioni merceologiche, ad eccezione della plastica/barattolame per la quale è prevista l'esposizione in busta semitrasparente. Tale sistema consente di associare il rifiuto, nella sua qualità e quantità/volume prodotta, ad una utenza specifica.

4. Le utenze residenti in condomini di grandi dimensioni saranno dotate di etichette identificative, adesive e plastificate con tag RFID per l'identificazione dei sacchetti a perdere utilizzati per la raccolta della plastica, del secco e umido.

5. Attraverso il sistema di restituzione informatizzata dei dati, la loro gestione e elaborazione l'Unione dei Comuni "Marmilla", attraverso il Soggetto gestore, potrà identificare conferimenti non conformi, nonché, quando attuato il passaggio al futuro sistema di tariffazione puntuale, così come previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R. n. 48/20 del 2.12.2014, potrà provvedere alla determinazione della tariffa.

6. Le procedure di controllo del rifiuto secco residuo indifferenziato conferito dalle utenze e dei rifiuti abbandonati rinvenuti nel corso dell'attività di presidio ambientale, saranno garantite nel

rispetto delle prescrizioni di Privacy, con specifico riferimento all' indicazione del Garante per la protezione dei dati personali del 14 Luglio 2005.

#### **ART.16. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

1. Il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani dovrà essere accompagnato da una campagna puntuale d'informazione, partecipazione e sensibilizzazione curata dal Soggetto gestore, rivolta ai cittadini dell'Unione dei Comuni che dovrà obbligatoriamente coinvolgere anche le istituzioni scolastiche e le utenze turistiche.
2. La campagna, oltre ad informare l'utenza sull'articolazione e sulla fruizione dei servizi, dovrà avere l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza non solo alla massima partecipazione alla raccolta differenziata ma anche alla prevenzione della produzione dei rifiuti.
3. La campagna dovrà essere articolata in una serie di iniziative diversificate allo scopo di far sentire i cittadini partecipi in prima persona del successo del servizio.

### **TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

#### **ART.17. PRESCRIZIONI GENERALI E ZONE DI RACCOLTA**

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Unione dei Comuni è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio anche se con frequenze ed orari differenti da zona a zona e secondo la stagionalità.
4. L'Unione dei Comuni provvede alla raccolta dei rifiuti urbani mediante sistema domiciliare "porta a porta".
5. In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.
7. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze

modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

8. È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

#### **ART. 18. STANDARD MINIMI DI SERVIZIO**

1. Le modalità esecutive del servizio di igiene urbana sono contenute e disciplinate nel contratto di servizio con il Soggetto gestore. In ogni caso devono essere garantiti i seguenti standard minimi:

a) in generale, le frequenze di servizio minime garantite per ciascuna frazione merceologica sono con cadenza settimanale sull'intero territorio comunale; frequenze inferiori a quella settimanale possono essere stabilite per circuiti di raccolta territoriale di frazioni merceologiche particolari (quali RUP) o qualora la struttura dell'assetto urbano permetta una riduzione della frequenza senza causare difficoltà nella gestione domiciliare delle frazioni merceologiche;

b) per la frazione umida la frequenza di servizio minima garantita è con cadenza pari a due volte la settimana, elevabile a 3 volte la settimana nel periodo estivo (giugno-settembre);

c) la raccolta dei rifiuti, di qualunque genere, di norma viene effettuata a partire dalle ore 6,00 e fino alle ore 18,00 nei giorni di raccolta. Qualora per motivazioni diverse la raccolta dovesse subire un ritardo, sia nell'orario di inizio, che nel corso delle operazioni, il Soggetto gestore dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio Ambiente dell'Unione dei Comuni, spiegandone le motivazioni;

d) nel caso di interruzione del servizio a causa di scioperi o festività il Soggetto gestore ha l'obbligo di avvisare la cittadinanza mediante affissione di manifesti, almeno 24 ore prima della sospensione;

e) gli ecocentri devono risultare operativi almeno 18 ore alla settimana, distribuite su minimo tre giorni di servizio;

f) il servizio di spazzamento delle strade deve essere garantito con la frequenza precisata nel contratto di servizio. Devono essere garantiti servizi specifici in occasione di festività, sagre, manifestazioni ricorrenti, mercati ambulanti, ecc.;

g) il Soggetto gestore deve rendere disponibile agli utenti un riferimento telefonico (preferibilmente un numero verde) per chiarimenti in merito al servizio;

h) il Soggetto gestore deve promuovere iniziative di informazione dell'utenza circa le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi integrati di gestione dei rifiuti;

2. Tutte le utenze servite hanno l'obbligo di rispettare le condizioni di raccolta di cui al presente Regolamento e le condizioni, anche successive, fornite dal Soggetto gestore.

3. L'Amministrazione comunale ha cura di informare adeguatamente la popolazione delle condizioni di cui al presente Regolamento, delle condizioni di raccolta e gestione dei rifiuti urbani di cui al contratto con il Soggetto gestore e di ogni modifica ad essi apportata.

4. Ogni ulteriore informazione sulle modalità di raccolta dei rifiuti (calendari, modalità anche future, divieti, avvertenze ecc.) è rinviata al contenuto delle apposite brochure informative predisposte dal Soggetto Gestore e disponibili anche sul sito [www.unionecomunimarmilla.it](http://www.unionecomunimarmilla.it);

#### **ART.19. MODALITÀ GENERALI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. Nel rispetto di quanto indicato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, l'obiettivo dell'Unione dei Comuni è attivare e consolidare sistemi di raccolta integrati, con assoluta priorità all'attivazione delle raccolte domiciliari e condominiali, considerate come sistema valido per poter adempiere per intero al dettato normativo nell'ottica del conferimento responsabilizzato. Per tale motivo sono privilegiate le raccolte su chiamata per alcune frazioni particolari (ingombranti, scarti verdi) ed i conferimenti domiciliari con busta semi-trasparente, in coerenza con le indicazioni del garante della Privacy.

2. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Soggetto gestore e l'Amministrazione individuano le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone, per fasce temporali e per singole utenze.

3. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono immessi nel circuito pubblico di raccolta ("porta a porta"), nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al Soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

4. È fatto obbligo di differenziare correttamente i rifiuti. È vietato il conferimento di rifiuti valorizzabili nei contenitori/mastelli per i rifiuti secco/non riciclabile. È altresì vietato il conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei rifiuti valorizzabili.

5. Modalità di conferimento specifiche possono essere definite per le utenze specifiche e per le grandi utenze specifiche produttrici di consistenti quantità di rifiuti.

6. Riguardo gli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti le unità abitative del condominio, dovrà avvenire attraverso il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secco non riciclabile – umido - carta – vetro – plastica/lattine, all'interno delle pertinenze condominiali libere (cortili o spazi privati condominiali ad uso esclusivo di tutti i condomini), negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio d'intesa con l'assemblea condominiale titolare della competenza in merito all'uso degli spazi comuni. È vietato conferire i rifiuti nei punti di raccolta condominiale senza la corretta differenziazione degli stessi. I contenitori per la raccolta dei rifiuti condominiali rimangono di proprietà del Soggetto gestore che pertanto ne cura la manutenzione e disinfezione secondo quanto disciplinato dal Contratto di Servizio. In caso di situazioni di oggettive difficoltà logistiche

(ad esempio mancanza di spazi idonei nelle aree comuni condominiali) la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti potrà avvenire su area pubblica, in punti concordati con l'Unione dei Comuni.

9. Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

10. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col Soggetto gestore dietro approvazione dell'Unione dei Comuni.

11. Tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze domestiche a titolo di proprietà. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione.

12. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito, per tipologia di utenza servita e per area territoriale servita.

13. L'Amministrazione, direttamente o tramite il Soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla Privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

## **ART. 20 RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE UTENZE DOMESTICHE**

1. I rifiuti secco – umido – carta/cartone – plastica/lattine – devono essere conferiti tramite esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico, all'esterno e nell'immediata adiacenza del proprio stabile di appartenenza, in modo che sia inequivocabile l'abitazione di provenienza, nel rispetto del calendario fornito dal soggetto gestore:

- a. I rifiuti "plastica/lattine" devono essere conferiti, previa riduzione volumetrica, all'interno di buste semitrasparenti;
- b. Il rifiuto "carta e cartone" deve essere conferito previa riduzione volumetrica dello stesso, all'interno di mastelli destinati alla specifica frazione; è pertanto vietato l'accumulo disordinato di imballaggi di cartone e l'utilizzo di buste di plastica;
- c. Il rifiuto "umido" deve essere obbligatoriamente conferito in buste biodegradabili e compostabili, all'interno del mastello destinato alla specifica frazione;

- d. Il rifiuto “secco” deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti all’interno del mastello destinato alla specifica frazione; è assolutamente vietato l’uso di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;
- e. Il rifiuto “vetro” deve essere conferito sfuso all’interno del mastello destinato alla specifica frazione;
- f. È fatto divieto alle utenze domestiche e non domestiche servite dal sistema di raccolta “porta a porta” il conferimento dei rifiuti all’interno dei cassonetti stradali;
- g. È sempre consentito alle utenze servite dal sistema di raccolta “porta a porta” il conferimento dei rifiuti presso l’ecocentro comunale tramite riconoscimento dell’utenza con tessera sanitaria nazionale;
- h. È sempre consentito il conferimento dei rifiuti presso l’ecocentro ad eccezione del secco e dell’umido;
- i. Qualora i rifiuti al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all’esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.
- j. L’utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

## **ART. 21. RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. All’interno del circuito di raccolta per le utenze specifiche è incluso il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti assimilati agli urbani, limitatamente a quanto stabilito nel presente Regolamento comunale che prevede un limite qualitativo e quantitativo dei rifiuti consegnati.
2. È assolutamente vietato il conferimento di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani nel circuito dei rifiuti urbani;
3. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire tramite esposizione sul suolo pubblico nelle aree immediatamente adiacenti l’esercizio commerciale o di servizio o di mercato, in modo che sia inequivocabile l’attività di provenienza, nel rispetto della fascia oraria e nelle giornate stabilite nel calendario fornito dal soggetto gestore; eseguite le operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata, è fatto obbligo all’utenza interessata l’immediato ritiro dei contenitori esposti;
4. Al fine del miglioramento del decoro urbano, è vietato il mantenimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico non in concessione successivamente alle operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata; è consentito il mantenimento dei contenitori all’interno del suolo



pubblico in concessione all'attività, in tal caso i contenitori devono essere adeguatamente mascherati secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l'Amministrazione;

5. In caso di oggettiva mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia delle attrezzature all'interno delle attività commerciali o di servizio, è consentito il posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico in posizione stabilita dai singoli Comuni, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico dell'area impegnata; in tal caso, i contenitori dovranno essere adeguatamente mascherati e chiusi con chiave al fine di evitare l'utilizzo degli stessi da parte di terzi e garantire il decoro urbano secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l'Amministrazione;

6. è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti provenienti dalle attività commerciali o di servizio, all'interno dei cassonetti stradali o nei pressi di essi; è ammesso il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso l'ecocentro comunale;

7. il rifiuto "umido" deve essere obbligatoriamente conferimento in buste biodegradabili compostabili all'interno dell'apposito contenitore;

8. il rifiuto "secco" deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti; è assolutamente vietato l'utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;

9. i rifiuti "plastica e alluminio" devono essere conferiti sfusi, previa riduzione volumetrica, all'interno degli appositi contenitori, o in alternativa all'interno di buste semitrasparenti (salvo diverse disposizioni operative impartite dall'Unione dei Comuni);

10. il rifiuto "vetro" deve essere conferito sfuso all'interno dell'apposito contenitore;

11. il rifiuto "carta e cartone" deve essere conferito previa separazione di eventuali materiali diversi (plastiche, polistirolo ecc) e previa riduzione volumetrica dello stesso, all'interno degli appositi contenitori, o, in alternativa sfuso purché piegato all'interno di uno o più imballaggi di cartone o comunque ridotto in volume e ordinatamente impilato e legato; è pertanto vietato l'accumulo disordinato di imballaggi di cartone;

12. i rifiuti "ingombranti", imballaggi di grandi dimensioni, devono essere esposti nella giornata e nell'orario così come comunicato dal Soggetto Gestore a seguito di prenotazione o accordi continuativi diversi; è vietato il loro conferimento nel circuito ordinario dei rifiuti;

13. le attività mercatali, sia esse fisse o ambulanti, oltre al rispetto delle disposizioni di cui sopra, dovranno rispettare gli orari di conferimento e i luoghi di esposizione dei rifiuti che saranno comunicati dall'ufficio igiene urbana per ogni singolo mercato;

14. le utenze non domestiche/commerciali che effettuano attività ricettiva e/o di somministrazione di alimenti, bevande ecc, hanno l'obbligo di informare la propria clientela circa le regole

disciplinanti la raccolta differenziata dei rifiuti, anche tramite esposizione di un cartello informativo;

#### **ART. 22. RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE GRANDI UTENZE SPECIFICHE**

1. Alle utenze specifiche produttrici di consistenti quantità di rifiuti (bar, ristoranti, hotel ecc) tali per cui non è fattibile l'esposizione degli stessi sul suolo pubblico, saranno forniti appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, di numero a capacità variabile a seconda della stima dei rifiuti prodotti.
2. Ove tecnicamente possibile, tali utenze specifiche dovranno realizzare, in accordo con il Soggetto gestore, apposite aree di raccolta, riservate e non accessibili a terzi, idonee al posizionamento dei suddetti contenitori, disponibili all'accesso al solo Soggetto gestore che curerà la raccolta dei rifiuti ivi conferiti.
4. È fatto obbligo a tali utenze la sorveglianza, la cura, manutenzione, pulizia e ordine delle aree di raccolta nonché la corretta differenziazione dei rifiuti.

#### **ART. 23. RACCOLTA DEI RIFIUTI DAI CAMPEGGI**

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Le suddette aree devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta da parte dell'utenza sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.
3. Tali aree dovranno essere dotate di un sito di raccolta dei rifiuti raccolti in forma differenziata, allestito dal Soggetto gestore, dotato di contenitori per le varie frazioni.
4. Sarà cura degli addetti della struttura turistica provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti all'interno del campeggio. I rifiuti così raccolti saranno dagli stessi operatori conferiti all'interno del sito di raccolta di cui al punto precedente. È vietato conferire i rifiuti in forma indifferenziata.
5. Le aree del sito di raccolta saranno interne al perimetro del campeggio e recintate; sarà interdetto l'ingresso ed il conferimento dei rifiuti alle persone non autorizzate e al di fuori degli orari stabiliti in accordo al gestore. Il Soggetto gestore dovrà allestire i siti di raccolta con un numero adeguato di contenitori distinti per frazione.

#### **ART. 24.**

Omissis

## **ART. 25. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLO SCARTO “VERDE” RESIDUI DI POTATURA**

1. I residui di potatura dovranno, di norma, essere conferiti presso l’ecocentro. È possibile il conferimento della frazione vegetale all’interno del normale circuito di ritiro dell’organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso).
2. La raccolta dello scarto del verde da utenze domestiche sarà eseguita mediante apposito circuito domiciliare.
3. In quest’ultimo caso, sarà compito dell’utenza stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l’ingresso al Soggetto gestore per le operazioni di ritiro; previo accordo col Soggetto gestore, potrà essere ammessa l’esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all’abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro, purché ridotto volumetricamente ed adeguatamente confezionato al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di ritiro.
4. È fatto divieto di conferire il rifiuto “verde” nel circuito di raccolta stradale (cassonetti).
5. Sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani gli sfalci, potature e rifiuti “verdi” prodotti da imprese di manutenzione del verde nelle aree di pertinenza di locali o luoghi anche se destinati a civile abitazione.

## **ART. 26. PRESCRIZIONI GENERALI SULLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI**

1. L’Unione dei Comuni, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. Ai sensi dell’art. 226 comma 2 del D. Lgs. 152/06 è vietata l’immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura.
3. Gli imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dai commercianti al dettaglio possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, nei limiti previsti dall’art 221 comma 2 del D. 152/06.

## **ART. 27. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI PILE E BATTERIE**

1. I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:
  - pile a bottone;
  - pile stilo;
  - batterie per attrezzature elettroniche.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (negozi, supermercati, ecc.).
3. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
4. È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'ecocentro nelle modalità indicate al seguente art. 34.

#### **ART. 28. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI FARMACI E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI**

1. I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).

3. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

#### **ART. 29. CONFERIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONTENITORI ETICHETTATI T O F O XI (TOSSICI O INFIAMMABILI O IRRITANTI)**

1. I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T, F, Xi), sono così individuati:

- contenitori vuoti, metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
- bombolette a propellente gassoso;
- contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).

2. Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati esclusivamente presso l'ecocentro.

#### **ART. 30. CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E BENI DUREVOLI**

1. A tale tipologia appartengono i rifiuti voluminosi prodotti in ambito domestico (quali reti metalliche, arredi dismessi, materassi, ecc...) comprendenti anche i RAEE di cui al D.Lgs 151/2005 (di origine domestica e di origine commerciale, industriale, istituzionale o altri analoghi per natura e

quantità a quelli originati da nuclei domestici), anche appartenenti alla categoria dei pericolosi (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, condizionatori,...).

2. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade o nei pressi delle isole ecologiche.

3. Il conferimento e il ritiro hanno luogo secondo modalità indicate dal Soggetto gestore e comunque i rifiuti potranno essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso l'ecocentro.

4. Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il Soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza.

5. Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l'ingresso al Soggetto gestore per le operazioni di ritiro; solo in situazioni eccezionali, previo accordo col Soggetto gestore, potrà essere ammessa l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.

6. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) grandi elettrodomestici;
- b) piccoli elettrodomestici;
- c) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- d) apparecchiature di consumo;
- e) apparecchiature di illuminazione;
- f) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione);
- g) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- h) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- i) strumenti di monitoraggio e di controllo;
- j) distributori automatici.

7. Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti

presso l'ecocentro nella misura indicata nell'art. 34. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

8. È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'ecocentro.

9. Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

10. I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici", se ricompresi nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione di cui all'art. 8; essi possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 34, esclusivamente presso l'ecocentro comunale, che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.6 del D. Lgs. 151/05.

11. I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'ecocentro, salvo che l'Unione dei Comuni non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del Soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

### **ART. 31. CONFERIMENTO DEGLI INDUMENTI USATI**

1. Per la raccolta degli indumenti usati, il Soggetto gestore predispone appositi contenitori da posizionare presso l'ecocentro e all'interno dei centri abitati.

2. Le utenze sono tenuti a conferire gli indumenti usati, puliti e in buono stato all'interno di detti contenitori o direttamente presso l'ecocentro.

### **ART. 32. RACCOLTA DEIEZIONI CANINE**

1. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nei cestini porta-rifiuti.

### **ART. 33. RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI DOMESTICI**

1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori ai centri di raccolta o in altre strutture appositamente attrezzate e debitamente autorizzate.

#### **ART. 34. CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L'ECOCENTRO**

1. Presso l'Ecocentro possono essere conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche, in forma differenziata e nella misura massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla successiva Tabella 1, per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli. I soggetti autorizzati al conferimento sono quelli residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell'ecocentro. Gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza.

| <b>Tabella 1</b>                           |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| <b><i>Tipo di rifiuto</i></b>              | <b><i>Codice CER</i></b> | <b><i>Quantità per utenza</i></b>   |
| Sostanza organica da rifiuto urbano        | 200108                   | 250 litri/conf./settimana   |
| Rifiuti vegetali da sfalci e potature      | 200201                   | 1 mc/conf./settimana  |
| Vetro ed imballaggi in vetro               | 200102 - 150107          | 20 pz/conferimento (vetro in bottiglie)<br>3 pz/conf. (vetro ingombrante) |
| Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici  | 200101 - 150101          | 1 mc/conf./settimana  |
| Plastiche ed imballaggi in plastica        | 200139 - 150102          | 1 mc/conf./settimana  |
| Imballaggi in metallo di piccola pezzatura | 150104                   | 20 pz/conf./settimana   |
| Legno e imballaggi in legno                | 200138 - 150103          | 3 pz/conf./settimana  |
| Tessili ed imballaggi tessili              | 200111 - 150109          | 5 pz/conf./settimana  |
| Imballaggi misti                           | 150106                   | 20 pz/conf./settimana   |
| Abbigliamento                              | 200110                   | 10 pz/conf./giorno  |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Ingombranti metallici  | 200140          | 3 pz/ conf./settimana                            |
| Altri ingombranti  | 200307          | 3 pz/ conf./settimana                            |
| contenenti CFC   | 200123          | 1 pz/ conf./mese                                 |
| Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi     | 200135          | 1 pz/ conf./settimana                            |
| Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose | 200136          | 3 pz/ conf./settimana                            |
| Pile e batterie  | 200133 - 200134 | 1 pz/ conf./giorno (se riferito ad accumulatori) |
| Pneumatici usati   | 160103          | 4 pz/conf./mese*                                 |
| Medicinali scaduti   | 200132          | 1 kg/conf./settimana                             |
| Contenitori etichettati T o F  | 150110          | 1 kg/conf./settimana                             |
| Lampade al neon  | 200121          | 5 pezzi/settimana                                |
| Oli minerali esausti   | 200126          | 5 kg/conf./mese*                                 |
| Oli vegetali e animali   | 200125          | 2 kg/settimana                                   |
| Rifiuti inerti   | 170107          | 0,20 mc/settimana*                               |

*\*per non più di quattro volte l'anno e comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.*

2. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di tenere un registro degli accessi.

3. L'utente conferente ha l'obbligo di firmare il registro.

4. Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico regolamento di gestione dell'ecocentro da predisporre a cura del Soggetto gestore e da approvare dall'Unione dei Comuni "Marmilla". Il Soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'ecocentro, purché autorizzata dall'Unione dei Comuni "Marmilla".

5. Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità riportati nell'art. 8, i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche possono essere conferiti presso l'ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella.

| <b>Tabella 2</b>              |                          |   |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| <b><i>Tipo di rifiuto</i></b> | <b><i>Codice CER</i></b> | <b><i>Quantità* per utenza settimana.</i></b> |
|                               |                          |   |



|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| Imballaggi primari in vetro                             | 20 01 02 - 15 10 07 | 1        |
| Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone | 15 01 01 - 20 01 01 | 1        |
| Plastica e imballaggi primari in plastica               | 15 01 02 - 20 01 39 | 1        |
| Imballaggi secondari cellulosici e plastici             | 15 01 02 - 15 01 02 | 1        |
| Imballaggi in metallo di piccola dimensione             | 15 01 04            | 1        |
| Imballaggi secondari in legno                           | 15 01 03            | 1        |
| Imballaggi primari e secondari in materiali compositi   | 15 01 05            | 1        |
| Manufatti o loro parti in metallo                       | 20 01 40            | n° 3 pz  |
| Manufatti o loro parti in legno                         | 20 01 38            | n° 3 pz  |
| Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata | 20 01 08            | 0.5      |
| Rifiuti da giardini utenza privata non domestica        | 20 02 01            | 2        |
| Scarti da lavorazioni alimentari                        | 02 03 04 - 02 06 01 | 0.5      |
| Scarti della lavorazione del legno                      | 03 01 05            | 0.5      |
| Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento         | 20 01 10 - 20 01 11 | n° 10 pz |
| RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici      | 20 01 36            | n° 3 pz  |
| Rifiuti ingombranti di altra natura non                 | 20 03 07            | n° 3 pz/ |

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| classificabili nei precedenti   |          |     |
| Medicinali scaduti  | 20 01 32 | 0.1 |
| Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezz. elettroniche | 20 01 34 | 0.1 |
| <i>(*) espresso in mc salvo indicazione diversa</i>                       |          |     |

6. I quantitativi conferiti dalla singola utenza, devono essere annotati in volume e in peso (qualora l'ecocentro sia dotato di pesa) in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i.. L'annotazione deve essere controfirmata dall'utenza.

7. Poiché i quantitativi conferiti presso l'ecocentro concorrono ai quantitativi massimi ammissibili per l'assimilabilità ai rifiuti, per le utenze non domestiche che intendono avvalersi del conferimento presso l'ecocentro è necessario che siano ridefiniti, per differenza, i quantitativi massimi conferibili nell'ambito dei circuiti territoriali e sia conseguentemente modulata la capacità dei contenitori forniti in dotazione e la frequenza di raccolta. Tale disposizione non si applica per i RAEE assimilati alla provenienza domestica, per i quali ai sensi dell'art. 30 è previsto il conferimento presso l'ecocentro, nonché per gli scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento (anch'essi conferibili presso l'ecocentro) e per medicinali e pile per i quali il conferimento è ammesso anche nei contenitori territoriali senza vincolo specifico salvo quello della non eccedenza della capacità disponibile del contenitore.

8. Presso l'ecocentro non dovranno in alcun caso essere conferiti rifiuti diversi da quelli urbani o assimilati ai sensi del presente Regolamento.

### **ART. 35. TRASPORTO DEI RIFIUTI**

1. Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Unione dei Comuni per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

3. Il Soggetto gestore potrà utilizzare l'ecocentro per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal

Piano provinciale, nel rispetto delle prescrizioni inerenti il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di ecocentro.

4. In particolare l'area potrà essere utilizzata dal Soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'ecocentro.

5. Per il trasporto a distanza del secco residuo il Soggetto gestore potrà utilizzare l'area di raggruppamento attivata presso l'ecocentro solo se appositamente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale competente.

6. È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.

7. È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es. ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

## **ART. 36. PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **Veicoli a motore**

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

### **Rifiuti dell'attività edilizia**

4. Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

5. Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel centro di raccolta, secondo di quanto indicato nell'art. 34 (Tabella 1).

6. I soggetti che intendano effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni su pubblico suolo. La richiesta dovrà contenere:

a) le specifiche del cassone (scheda tecnica);

b) la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone;

c) una proposta di ubicazione del cassone;

d) le modalità di svuotamento (tempistica);

e) eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.

7. I competenti uffici tecnici rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone.

8. Conclusa l'attività edile, il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento.

### **Rifiuti provenienti da attività cimiteriale**

9. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003.

10. Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

#### **ART. 37. PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Ove tecnicamente possibile la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio, ad esempio presso l'area di raggruppamento se dotata di pesa.

2. In caso contrario la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

3. Il gestore è tenuto a trasmettere all'Unione dei Comuni (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro due giorni dall'avvenuto scarico.

#### **ART. 38. SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA**

1. I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile di norma non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Unione dei Comuni "Marmilla".

2. I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.

3. Gli uffici tecnici comunali redigono l'elenco delle utenze dei servizi minimi essenziali. Tale elenco viene inserito nel contratto di servizio con il Soggetto gestore e rappresenta l'elenco delle utenze il cui servizio deve essere garantito in caso di interruzione non programmata del servizio, ivi compresi i casi di sciopero.

4. Sono comprese tra i servizi minimi essenziali le seguenti utenze: ospedali, caserme, commissariati, scuole, uffici pubblici.

### **TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

#### **ART. 39. DEFINIZIONE**

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

#### **ART. 40. SPAZZAMENTO**

1. Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Unione dei Comuni "Marmilla" ne disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.
3. La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio fermi restando gli standard minimi di cui al presente Regolamento. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Unione dei Comuni "Marmilla" e sentito il Soggetto gestore.
4. In particolare il Soggetto gestore deve effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio, di dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003.
5. Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 24 ore prima degli interventi programmati.
6. I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento, prediligendo l'avvio a recupero, in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

#### **ART. 41. CESTINI STRADALI**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Soggetto gestore provvede all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni secondo le indicazioni fornite dall'Unione dei Comuni "Marmilla". È fatto divieto agli abitanti dell'Unione dei Comuni "Marmilla" ed alle persone transitanti nel territorio comunale di gettare rifiuti sul suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento.

2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal contratto di servizio che fa riferimento al disciplinare tecnico approvato dall'Unione dei Comuni "Marmilla", che specifica anche la periodicità necessaria.

3. È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

#### **ART. 42. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI**

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree fabbricare e non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero alla pulizia delle aree e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo.

4. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

#### **ART. 43. PULIZIA DEI MERCATI**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

2. Essi dovranno raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni utilizzando i contenitori appositamente messi a disposizione dal Soggetto gestore. I rifiuti carta/cartone dovranno essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori.

3. È fatto divieto di disporre i rifiuti derivanti dalla vendita o dalla pulizia dell'area di pertinenza in maniera indifferenziata.

4. Ai medesimi concessionari è fatto obbligo di posizionare, al momento dell'occupazione dello stallo assegnato, ogni presidio utile al mantenimento della pulizia e del decoro dell'area assentita. A

titolo di mero esempio, i rivenditori di formaggi, salumi, pesce, alimentari in genere dovranno posizionare apposito telo impermeabile o similare sottostante il banco di esposizione e lavorazione dei prodotti.



#### **ART. 44. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori tipo “getta carte”, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell’esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

5. I gestori di pubblici esercizi quali bar, ristoranti, trattorie, devono predisporre all’esterno degli stessi appositi contenitori “getta cicche”.

#### **ART. 45. PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI**

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna nell’arco dell’anno, salva l’esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità allo scopo del mantenimento del funzionamento della sede stradale.

2. E’ fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

#### **ART. 46. CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante non deve abbandonare rifiuti sull’area pubblica. Ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell’area medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

#### **ART. 47. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal Soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.

2. Il titolare dell'autorizzazione alla manifestazione o spettacolo viaggiante è tenuto a mantenere pulita l'area utilizzata, durante l'uso e prima del rilascio della stessa;

3. Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto, che deve essere raccolto secondo appositi piani operativi.

4. Il Comune può richiedere un contributo agli organizzatori delle manifestazioni in funzione della dimensione dell'evento e dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto.

#### **ART. 48. MANIFESTAZIONI**

1. Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:

a) a far pervenire al Soggetto gestore del servizio di raccolta, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;

b) a conferire i rifiuti prodotti raccolti nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

2. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il Soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

#### **ART. 49. VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione all'interno delle cassette postali ad uso dei cittadini poste nelle singole abitazioni e/o condomini.

2. È consentita la distribuzione di volantini solo ed esclusivamente mediante consegna a mano e presso i commercianti.

#### **ART. 50. RIMOZIONE DI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.

2. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

#### **ART. 51. PIANO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO**

1. L'Unione dei Comuni "Marmilla", di concerto col Soggetto gestore, predispone un "piano di controllo" al fine di prevenire, controllare e reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio.

2. Il Soggetto gestore dovrà effettuare un accurato servizio di controllo ambientale del territorio, al fine di verificare l'assenza di rifiuti abbandonati e, qualora presenti entro un quantitativo di almeno 1 m<sup>3</sup>, procedere alla loro immediata raccolta e allontanamento, con successivo recupero/smaltimento all'interno dei relativi circuiti. Il servizio dovrà garantire la percorrenza di tutte le vie sensibili con personale, mezzi e attrezzature idonei all'eventuale raccolta manuale dei rifiuti rinvenuti abbandonati, almeno tre volte al giorno.

3. Il servizio dovrà garantire la vigilanza di tutte le strade statali e provinciali interne al territorio comunale e di quelle interessate dal circuito della raccolta di prossimità.

4. L'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade dovrà essere coadiuvata dagli operatori dei mezzi impegnati nella raccolta ordinaria del circuito di prossimità, al rinvenimento di particolari situazioni che necessitino un immediato intervento.

#### **ART. 52. ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

1. Qualora previsto nel contratto di servizio il Soggetto gestore è tenuto:

- a eseguire lo spurgo di pozzetti e caditoie stradali secondo un piano programmato di interventi descritto nel disciplinare tecnico; gli interventi devono avere cadenza almeno annuale su tutti i pozzetti critici per il deflusso delle acque meteoriche ed essere attuati preferenzialmente nel mese di settembre, in anticipo rispetto al periodo di massima piovosità;
- ad istituire il servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al Regolamento CE n.1069/2009 ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno impartite dall'Autorità Sanitaria;
- ad effettuare il servizio di manutenzione, lavaggio e disinfezione dei contenitori previsti nell'ambito delle attività di raccolta presso i mercati, i cimiteri, le manifestazioni ricorrenti e per la raccolta territoriale degli ex RUP, dei cestini stradali nonché dei contenitori non assegnati alle utenze sia domestiche che specifiche per i quali è invece prevista la gestione in proprio; le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere eseguite periodicamente per quelli che permangono nel territorio (ad esempio i contenitori nei cimiteri) con frequenza almeno mensile nel periodo invernale e almeno quindicinale in quella estiva; per i contenitori previsti a supporto delle attività presso mercati o nelle manifestazioni ricorrenti gli interventi devono essere previsti nell'apposito cantiere operativo a seguito dell'allontanamento dei contenitori dal territorio; per i contenitori ex RUP la pulizia va effettuata in cantiere sostituendo il contenitore con uno equivalente pulito; per i cestini stradali la pulizia può essere effettuata in situ. Per le attività di pulizia e disinfezione devono essere utilizzati appositi prodotti detergenti e disinfettanti approvati dal Ministero della Salute e non contenenti sostanze nocive e pericolose; la tipologia deve essere comunicata all'Amministrazione a inizio attività;
- ad eseguire tutti gli altri servizi di igiene urbana esplicitamente citati nel disciplinare di servizio che ne specifica le modalità operative, tenuto conto delle normative in materia di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

**ART. 53. COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, CITTADINI E LORO ASSOCIAZIONI CHE ISPIRINO LA PROPRIA AZIONE A PRINCIPI SOCIALI E/O AMBIENTALI E CHE OPERINO A SCOPO NON PROFESSIONALE – CITTADINANZA ATTIVA**

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato,

cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Unione dei Comuni "Marmilla" l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo. La convenzione deve contenere:

- il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
- la durata della convezione;
- la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
- i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
- l'obbligo di comunicazione all'Unione dei Comuni "Marmilla" delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.

2. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Unione dei Comuni "Marmilla". I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

3. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero. Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Unione dei Comuni "Marmilla" di determinare quantitativi massimi:

| <b>DESCRIZIONE</b>            | <b>CODICE CER</b>  |
|-------------------------------|--|
| Carta e cartone               | 150101 – imballaggi in carta e cartone<br>200101 – carta e cartone |
| Metalli ferrosi e non ferrosi | 150104 – imballaggi metallici<br>200140 – metallo                  |
| Plastica                      | 150102 – imballaggi in plastica<br>200139 – plastica               |
| Vetro                         | 150107 – imballaggi in vetro<br>200102 – imballaggi in vetro       |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Indumenti e simili | 200110 – abbigliamento    |
|                    | 200111 – prodotti tessili |

4. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal Soggetto gestore.

5. Il Comune sostiene e incentiva il contributo di cittadini e associazioni per la cura e la riqualificazione dei beni comuni: i cittadini possono collaborare e partecipare alla cura del Comune, riconoscendo l'utilità sociale di tale forma di volontariato, ricambia con forme di riduzione/esenzione dei propri tributi comunali in relazione allo svolgimento a regola d'arte delle attività e dei servizi assegnati, nel rispetto dell'art. 24 del D.L. 133 del 12 settembre 2014 e comunque dei principi generali di diritto.

6. L'Unione dei Comuni "Marmilla" promuove il progetto Cittadinanza Attiva attraverso la partecipazione concreta dei cittadini al benessere della collettività, tramite un percorso costruito per incentivare il volontariato civico e la collaborazione nel rispetto e nella cura del patrimonio pubblico, all'interno del più ampio programma di miglioramento della qualità della vita in città.

#### **ART. 54. DISPOSIZIONI DIVERSE**

1. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

2. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.

3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti similari.

#### **ART. 55. SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ**

1. L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze delle persone con disabilità in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi rispetto alle condizioni previste nel presente Regolamento.

2. Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei predetti programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

3. per le utenze residenti o domiciliate nelle zone servite dal porta a porta con disabilità motorie che abitano da sole è previsto il ritiro dei rifiuti al piano previa prenotazione al numero verde del Soggetto gestore;

## **TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI**

### **ART. 56. DIVIETI**

1. Alle utenze stanziali e non dell'Unione dei Comuni "Marmilla" è fatto obbligo di rispettare le condizioni di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana contenute nel presente Regolamento.

2. Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti per la raccolta dei rifiuti;
- d) il deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- f) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- h) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- i) lo spostamento, manomissione, rottura, insudiciamento dei contenitori dei rifiuti urbani nonché affissione di manifesti o apposizione di scritte non autorizzate;
- j) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- k) conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
- l) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;

n) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

#### **ART. 57. CONTROLLI**

1. Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo delle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.
3. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani, i controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento potranno essere svolti anche tramite l'ausilio di "Ispettori Ambientali", nominati con apposito decreto del Sindaco, a cui conferire compiti di vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni in materia di corretto conferimento dei rifiuti urbani;
4. I compiti dell'ispettore Ambientale sono disciplinati da apposito regolamento.

#### **ART. 58. SANZIONI**

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 25,00 a Euro 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
2. La determinazione in misura fissa delle specifiche sanzioni, all'interno del limite edittale sopra previsto, è rimandata ad apposita Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Marmilla".
3. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.
4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.
5. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi della gestione dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 59. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI**



1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

#### **ART. 60. EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.
2. Ogni precedente disposizione regolamentare in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.